



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica

Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

Al Dirigente della Provincia di Grosseto
Ing. Gianluca Monaci

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e
Arezzo

Oggetto: Provincia di Grosseto (GR)

L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Territoriale di Coordinamento – ADOZIONE

Contributo ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 24/09/2021 la Provincia di Grosseto ha adottato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 19, 20 e 31 della L.R. 65/2014 e dell'art. 8, c.6, della L.R. 10/2010, in adeguamento e conformazione al PIT-PPR, di cui agli art 31 della L.R. n. 65/2014 e art. 21 della disciplina dello stesso piano paesaggistico regionale.

L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 42, parte II, del 20 Ottobre 2021.

Il presente contributo, nel quale si evidenziano alcuni elementi da approfondire al fine di ottenere una maggior coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale, viene formulato ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014, nello spirito di collaborazione, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa.

Considerazioni generali

All'art. 90, la LR 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio" definisce il ruolo del PTC e i suoi contenuti, affermando che il PTC "*si configura come piano territoriale e strumento di programmazione, anche socioeconomica, della provincia*" e che si compone di una parte statutaria e una parte strategica. I commi 6 e 7 del citato articolo 90, precisano che il PTC diventa efficace attraverso "*obiettivi, indirizzi e conseguenti azioni*" e che rimane prescrittivo solo rispetto al coordinamento delle politiche di settore e di programmazione provinciale, nonché rispetto all'individuazione degli ambiti per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale e alle misure di salvaguardia.

Alla luce di tali premesse, il PTC in oggetto può contenere "obiettivi" e "indirizzi" anche in materia di paesaggio, di agricoltura e di difesa del suolo, ma puntualmente inquadrati nel sistema normativo e pianificatorio regionale, che costituisce il riferimento conformativo per i comuni.

Pertanto si ritiene opportuno verificare che laddove la norma del PTC preveda prescrizioni rivolte agli strumenti di pianificazione comunali, esse siano riferite ad aspetti di competenza provinciale. In caso contrario si ritiene opportuno che dette prescrizioni se ritenute utili e coerenti con la disciplina PIT/PPR siano articolate sotto forma di indirizzi.

Conformazione al PIT/PPR

Si ricorda che con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015 è stata approvata l'integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, pubblicata sul B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015. La disciplina dei beni paesaggistici è parte integrante



del P.I.T. e pertanto si dovrà verificare la compatibilità delle trasformazioni e delle azioni previste dal procedimento in oggetto con la suddetta integrazione.

Si ricorda in particolare che ai sensi del Capo VII, art.20 comma 1 “Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio” della Disciplina di Piano, *“Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette, i piani e programmi di settore qualificabili come atti di governo del territorio ai sensi della normativa regionale, da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente Piano, si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice”*.

In data 17 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo “Accordo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LR n. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano del PIT-PPR, tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione”, di cui allo schema approvato con D.G.R. n. 445 del 24/04/2018.

La procedura di conformazione è definita all'art. 21 della Disciplina del PI *“Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio”*, tale norma, così come meglio specificato nell'Accordo sopra richiamato, prevede che *“la Conferenza paesaggistica viene convocata dopoché l'Amministrazione procedente ha completato l'elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della adozione dello strumento da parte del proprio Consiglio. A tal fine l'Amministrazione dovrà trasmettere il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate, oltreché ai soggetti di cui all'art. 8 della L.R. n. 65/2014, nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'art. 20 della legge, anche al Segretariato Regionale del MiBACT e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio.”*

La valutazione della conformazione, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 65/2014, avviene attraverso una Conferenza Paesaggistica a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti.

L'art. 4 comma 6 del suddetto Accordo, chiarisce che per “conformarsi” al PIT-PPR è necessario:

- perseguire gli obiettivi,
- applicare gli indirizzi per le politiche e le direttive,
- rispettare prescrizioni e prescrizioni d'uso.

Con riferimento alla documentazione richiesta per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica, necessaria per la conformazione, l'Accordo stabilisce in particolare:

- all'art. 3 comma 4 *“Gli atti posti all'esame della Conferenza e la relativa documentazione vengono inoltrati tramite posta certificata, a cura della Amministrazione proponente, a tutte le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza, con adeguato anticipo rispetto alla data di convocazione della stessa. In particolare, la documentazione andrà inviata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio anche su supporto elettronico firmato digitalmente. **Tale documentazione dovrà prevedere un apposito elaborato nel quale viene dato conto delle modalità di recepimento della disciplina statutaria del PIT-PPR con puntuale riferimento alle disposizioni aventi carattere di Obiettivo, Indirizzo e Prescrizione, come elencate nell'art. 4 della Disciplina del Piano**”*.

Disciplina di piano

Parte I - Disposizioni Generali

Art. 3 Riferimenti legislativi, efficacia e validità

Al comma 3 la norma riporta che *“Ai sensi della l.r. 65/2014 il PTCP è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali. Tale conformazione è dovuta per i contenuti prescrittivi del PTCP in relazione alle competenze esercitate in materia di*



governo del territorio nei limiti precedentemente richiamati ed è verificata in fase di formazione dei piani strutturali comunali o loro varianti”

Al comma 5: “Il PTCP ha efficacia prescrittiva per quanto attiene gli interventi di competenza provinciale, per il coordinamento delle politiche di settore, per gli strumenti di programmazione della Provincia e in riferimento a tali contenuti prescrittivi opera tramite salvaguardie.”

Al comma 6: “Il PTCP ha efficacia indicativa per i contenuti riferiti alle linee progettuali dell'assetto territoriale, alla strategia dello sviluppo del territorio, agli indirizzi, ai criteri e ai parametri per gli interventi sul territorio rurale, ai criteri per le trasformazioni dei boschi, agli indirizzi di tutela attiva del patrimonio territoriale, alle linee di sviluppo socio-economico-culturale della comunità provinciale.”

Quanto sopra viene declinato nella Disciplina di Piano nel seguente modo:

STATUTO DEL TERRITORIO

- “obiettivi generali” delle invarianti strutturali (10.1) (11.1) (12.1) (13.1)
- “obiettivi e criteri generali”, “prescrizioni”, “tutela e regole d’uso” per le ZPA (10.3)
- “Indirizzi per la tutela e la valorizzazione” per i geositi, all’interno delle schede tecnico/descrittive (10.4)
- “obiettivi statutari” dei morfotipi (11.2) (11.3) (12.2) (13.2)
- “obiettivi” per le componenti del patrimonio storico, culturale e architettonico provinciale (12.4)
- indirizzi da “incentivare e promuovere” nelle aree a forte vocazione produttiva (12.5)
- “criteri localizzativi” per gli impianti a rischio incidente rilevante (12.6)
- “indirizzi operativi” e “vocazioni da sviluppare” per le UMT contenute nell’allegato allo Statuto denominato *Album degli Ambiti di Paesaggio e delle UMT* (15.1)

STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

- “obiettivi strategici” per le trasformazioni del territorio provinciale (17.2)
- “obiettivi strategici” per la risorsa suolo (18.1) e per i litorali sabbiosi (18.5)
- “obiettivi” e “indirizzi strategici” per l’ambito geomorfologico e idraulico (18.2)
- “linee strategiche di indirizzo” per gli atti di governo del territorio comunali in relazione agli acquiferi di importanza strategica (18.4)
- “indirizzi” per le attività acquicole (18.6)
- “indirizzi” per le azioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni con valenza strategica in relazione agli ambiti di paesaggio e alle Morfologie territoriali (18.7)
- “linee strategiche” per le aree interne (19), per il policentrismo insediativo (20), per il territorio rurale (21), per le reti di fruizione lenta del territorio e del paesaggio (23), sotto forma di “obiettivi”, “obiettivi strategici”, “azioni”, “criteri”, “indirizzi”, “indirizzi generali”, etc...
- “parametri” in relazione al territorio rurale (21.2) (21.3)
- “criteri insediativi”, “indirizzi” e “indicazioni” per gli interventi in territorio rurale (21.4)
- “indirizzi” per la tutela e valorizzazione delle permanenze storico-culturali (21.6)
- “criteri” e “indirizzi” per le trasformazioni dei boschi (22)
- “disposizioni” sulla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (24)
- “indirizzi” e “azioni” per la sostenibilità energetica (25)

Al comma 14 la norma riporta che “Se non in contrasto sostanziale con il presente PTCP sono fatti salvi i contenuti normativi e cartografici degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali purché già adottati alla data di adozione del presente PTCP.”.

Si propone di chiarire cosa si intenda per contrasto sostanziale.

Parte III – Statuto

In relazione al recepimento delle invarianti strutturali del PIT/PPR si prende atto che le “indicazioni per le azioni” contenute nell’Abaco delle invarianti del PIT/PPR sono state recepite nella disciplina del PTC come



“obiettivi statutarî” e che le norme demandano agli strumenti della pianificazione comunale il loro “perseguimento”, “rispetto”, “definizione”, ecc.

Si riportano di seguito alcuni esempi di tali norme:

Sistemi morfogenetici (art. 10.2) “*I Comuni negli strumenti della pianificazione territoriale, riconoscono e disciplinano i sistemi e i tipi morfogenetici della Invariante 1 in coerenza con il PTCP e con il PIT/PPR, nel rispetto delle suddette “**Indicazioni per le azioni**”, che hanno alcune valore statuario e altre valore strategico.*”

Elementi strutturali della rete ecologica (art. 11.2):

“*Per il mantenimento delle prestazioni ecosistemiche sopra richiamate, sono definiti i seguenti **obiettivi statutarî**: ...*”

“*gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni per quanto di loro competenza **perseguono** i seguenti **obiettivi statutarî**.*”

“*sono definiti gli **obiettivi statutarî** che seguono che gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni **rispettano** per quanto di competenza*”

“*Sono definiti **interventi che conseguono a obiettivi statutarî** di salvaguardia di questi ecosistemi, che gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni **rispettano e mettono in opera** per quanto di competenza*”

Elementi funzionali della rete ecologica (art. 11.3): “*Le azioni di riqualificazione dei corridoi fluviali che mettono in opera gli **obiettivi statutarî di conservazione attiva** degli elementi funzionali della rete ecologica, che i Comuni **inseriscono** negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per quanto di competenza, comprendono:...*”

Morfotipi insediativi (art. 12.2) “*Gli **obiettivi statutarî** riguardano la valorizzazione e la salvaguardia del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ciascun morfotipo insediativo che vi concorre. Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni per perseguire dette finalità generali **definiscono per quanto di competenza azioni strategiche e interventi statutarî**:...*”

Morfotipi rurali (13.2) “*Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni **definiscono per quanto di competenza azioni strategiche e interventi statutarî per rispettare detto obiettivo e garantire...***”

Premesso che:

- l'art. 4 comma 6 del già citato *Accordo* chiarisce che per “conformarsi” al PIT-PPR è necessario:

- perseguire gli obiettivi,
- applicare gli indirizzi per le politiche e le direttive,
- rispettare prescrizioni e prescrizioni d'uso;
 - in riferimento alle “*indicazioni per le azioni*” riferite ai morfotipi la Disciplina del PIT/PPR (art 6 commi 4 e 5) evidenzia che esse sono un riferimento tecnico operativo per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

Si evidenzia che tali “*indicazioni per le azioni*” sono state riproposte nella disciplina del PTCP sotto forma di “obiettivi statutarî” per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale.

Tenuto conto anche di quanto espresso sopra in riferimento alla **Parte I - Disposizioni Generali - Art. 3 Riferimenti legislativi, efficacia e validità**, al fine di non ingenerare incertezze sul grado di cogenza delle disposizioni del PIT/PPR da recepire ai fini della conformazione e non determinare un aggravio nei procedimenti di conformazione al PIT/PPR degli strumenti comunali, nonché per semplificare la lettura degli strumenti sovraordinati da parte dei Comuni, si propone di rivedere la disciplina del PTC utilizzando una terminologia univoca.

Art. 10.2 Sistemi morfogenetici e TAVOLA ST-1



Il comma 1 della norma riporta: *“Il PTCP riconosce nel territorio provinciale, in coerenza con l’Abaco delle Invarianti Strutturali” del PIT/PPR, Invariante 1, i seguenti sistemi morfogenetici e relativi tipi morfogenetici...*”. Sebbene dalla norma risulti il riconoscimento dei *“sistemi morfogenetici”* dell’Abaco delle invarianti del PIT/PPR, nella tavola corrispondente (ST-1) sono rappresentati i *“tipi fisiografici”* (pg. 5 Abachi delle invarianti strutturali) ma non i *“sistemi morfogenetici”* riconosciuti dal PTC. Occorrono pertanto chiarimenti in merito.

Il comma 2 riporta *“Per ogni singolo tipo, l’abaco delle invarianti strutturali del PIT/PPR contiene inoltre descrizione, valori, dinamiche di trasformazione e indicazioni per le azioni”*. In relazione a quanto espresso, occorre chiarire che l’Abaco delle invarianti strutturali del PIT/PPR contiene descrizione, valori, dinamiche di trasformazione e indicazioni per le azioni in riferimento ai *“sistemi morfogenetici”* non ai *“tipi”*, si propone pertanto di utilizzare nella norma la stessa terminologia.

Al comma 3 la norma riporta *“...nel rispetto delle suddette “Indicazioni per le azioni”, che hanno alcune valore statutario e altre valore strategico”*, si chiedono chiarimenti in merito a tale distinzione.

Art. 11.2 Elementi strutturali della rete ecologica e TAVOLA ST-2

Il comma 1 riporta: *“Gli “Elementi strutturali della rete ecologica” sono rappresentati nella tavola ‘ST 2 - Invariante II “I caratteri ecosistemici del paesaggio”*”.

Sebbene dalla norma risulti il riconoscimento degli *“elementi strutturali della rete ecologica”* dell’Abaco del PIT/PPR, nella tavola corrispondente (ST-2) sono rappresentati i *“morfotipi ecosistemici”* (pg. 42 Abachi delle invarianti strutturali) ma non i singoli *“elementi strutturali della rete ecologica”*, in relazione ai quali sono peraltro dati alcuni degli obiettivi statuari riportati ai paragrafi e ai commi successivi. Pertanto, al fine di rendere la rappresentazione cartografica coerente con la norma, si propone di integrare la tavola ST-2 con la perimetrazione dei singoli elementi strutturali della rete ecologica.

Inoltre, per quanto attiene agli *“elementi funzionali della rete ecologica”*, si suggerisce di verificare la presenza nel territorio provinciale di corridoi ecologici costieri da riqualificare, peraltro individuati nella cartografia del PIT/PPR.

Art. 11.4 Contesti fluviali

Il comma 2 riporta: *“I Comuni negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idraulica, provvedono a riconoscere i contesti fluviali perseguendo i seguenti obiettivi, definiti dal PIT/PPR...”*

Il comma 4 riporta: *“Per la definizione dei contesti fluviali, i Comuni si avvalgono del Quadro Conoscitivo del PTCP (in particolare: art. 5.1 “Reticolo idrografico regionale” e art. 5.2 “Ambiti idraulici”), rispettano lo Statuto del PTCP (in particolare per gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica, artt. 11.2 e 11.3) e perseguono le strategie del PTCP (in particolare per quanto riguarda la tutela del patrimonio territoriale art. 18 e le infrastrutture blu e verdi, art. 23.5).”*

Si ricorda a tal proposito il contenuto dell’art. 16 comma 3 della Disciplina del PIT/PPR che demanda agli Enti territoriali, fra cui è ricompresa anche la Provincia, l’individuazione di tali contesti: *“Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del territorio, nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idraulica, provvedono a:*

a) riconoscere per i fiumi e i torrenti individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico, i contesti fluviali quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché dell’esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti;...”

Si prende atto del fatto che il PTC demanda ai Comuni l’individuazione dei contesti fluviali.



Art 12.2 Morfotipi insediativi

In relazione alla disciplina dei singoli morfotipi insediativi individuati dal PTC, al fine di migliorarne la leggibilità, si propone di integrare la norma con il riferimento all'Abaco delle invarianti strutturali del PIT/PPR dal quale sono mutuati i contenuti dei singoli commi.

Art 12.3 Centri e nuclei storici

La norma riprende l'art 10 della disciplina del PIT/PPR, ma il contenuto di tale articolo non è riportato integralmente; si propone pertanto di integrare il contenuto della norma con le parti mancanti, al fine di dare un riferimento univoco ai Comuni nel recepimento della disciplina.

Art 12.4 Patrimonio storico, culturale e architettonico

Si chiedono chiarimenti in merito alla rappresentazione cartografica delle componenti del patrimonio storico, culturale e architettonico provinciale elencate al comma 3. Al fine di consentire una lettura coordinata della disciplina e delle rappresentazioni cartografiche, si propone di integrare la cartografia con gli elementi menzionati nella disciplina.

Art 12.6 Impianti rischio incidente rilevante

Il comma 2 riporta: *"In particolare, per i nuovi stabilimenti che producono e/o utilizzano sostanze pericolose (esplosivi, infiammabili, tossiche, etc.)*

- si privilegeranno: siti dismessi di cave, attività minerarie, fornaci o altre strutture produttive; in subordine, le U.M.T. fortemente infrastrutturate con scarse caratteristiche di ruralità;

- si escluderanno: aree contermini a: parchi; riserve; S.I.C.; S.I.R., A.R.P.A, aree di pregio naturalistico, paesaggistico e ambientale in genere; aree comunque sensibili, aree a rischio idraulico e idrogeologico e terreni soggetti a frana ed erosione.

In relazione a quanto sopra occorre chiarire se le indicazioni espresse traggono riferimento da prescrizioni regionali oppure se sono state introdotte direttamente dalla Provincia. Si ricordano in tal senso gli artt. 2 comma 1 lett. g) e 5 comma 1 lett. b) della L.R. 30 del 20 marzo 2000, in particolare laddove è evidenziato che la Provincia può definire eventuali ulteriori prescrizioni localizzative in attuazione di quelle regionali.

In relazione al secondo alinea si fa presente che in alcune aree vincolate per la presenza di beni paesaggistici non è ammesso l'insediamento di siti industriali, si riporta a titolo di esempio la prescrizione contenuta nel sistema costiero 6. Golfo di Follonica che recita *"non è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive, industriali, di centri commerciali, di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura, di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, depurazione di acque reflue, produzione di energia. Sono escluse le aree ricomprese negli ambiti portuali."*

Si propone pertanto di integrare la norma con uno specifico riferimento al rispetto della disciplina del PIT/PPR.

12.7 Sistema infrastrutturale

In relazione al comma 2 del paragrafo relativo alle componenti del sistema infrastrutturale, si chiedono chiarimenti sulla rappresentazione cartografica degli impianti sciistici di risalita a fune esistenti del Monte Amiata.

Tale rappresentazione darebbe l'opportunità di evidenziare specifici contenuti della disciplina paesaggistica del PIT/PPR quali ad esempio la disciplina d'uso della scheda di vincolo D.M. 22/05/1959 G.U. 129 del 1959, che dispone *"le modifiche o ampliamenti degli impianti sciistici esistenti non alterino habitat forestali di interesse comunitario e le relittuali aree aperte montane"*.

In merito al paragrafo relativo alle Strade Provinciali nel quale sono individuate le "strade di valore paesaggistico" e le "strade panoramiche", si chiedono chiarimenti sulla tabella che le elenca, in quanto, ad esempio, la SR 74 Maremmana non sembra contraddistinta da un valore paesaggistico nonostante la direttiva della scheda d'ambito 20 *"Bassa Maremma e ripiani tufacei"* riporti: *"tutelare e valorizzare la principale penetrante trasversale dell'ambito, coincidente con gli antichi assi di transumanza, strada n. 74 Maremmana, per la sua*



funzione di collegamento tra la costa e l'entroterra - attraversando i rilievi collinari dell'Albegna e del Fiora fino al ventaglio dei centri dei ripiani tufacei - e del diffuso patrimonio di emergenze storico-architettoniche, quali il sistema di castelli e borghi fortificati medievali, di rocche ed edifici religiosi, e per le suggestive visuali da essa percepite."

Si propone pertanto di verificare il valore paesaggistico delle strade elencate nella tabella in considerazione dei contenuti del PIT/PPR.

Art. 13.1 Definizione e obiettivi generali

Si segnala un refuso al comma 1 laddove si fa riferimento all'articolo 10 della disciplina del PIT/PPR, anziché all'art. 11.

Art. 14 I beni paesaggistici

L'art. 90 della LR. 65/2014 fa riferimento tra i contenuti dello statuto del territorio del PTC ai soli immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, pertanto, per evitare duplicazioni, si propone di limitare nella cartografia del PTC la rappresentazione dei beni paesaggistici a quelli previsti dal suddetto articolo della LR. Ciò anche al fine di evitare la necessità di aggiornamenti del PTC in conseguenza delle modifiche alle cartografie del PIT/PPR a seguito delle procedure di individuazione di maggior dettaglio dei beni ex-Galasso negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica dei Comuni, così come indicato all'Elaborato 8B art. 5 co. 4 del PIT/PPR.

Art. 15 Ambiti di paesaggio e morfologia territoriale e Album degli Ambiti di Paesaggio e delle UMT

Si ritiene opportuno dare indicazioni sul carattere e sul livello di cogenza delle disposizioni denominate "indirizzi operativi" e "vocazioni da sviluppare" riferite alle UMT e contenute nell'allegato allo Statuto denominato "Album degli Ambiti di Paesaggio e delle UMT", in relazione alle quali l'art 15.1 comma 3 riporta: "La descrizione statutaria delle UMT integra la disciplina degli Ambiti di Paesaggio", anche al fine di non ingenerare incertezze sulle disposizioni da recepire ai fini della conformazione e di semplificare la lettura degli strumenti sovraordinati da parte dei Comuni.

Inoltre, al fine della verifica della conformazione al PIT/PPR del presente PTC, nell'elaborato da predisporre per la conferenza paesaggistica (art.3 comma 4 dell'*Accordo*) dovrà essere dato opportunamente conto della coerenza della disciplina della UMT con le disposizioni del PIT/PPR.

Parte IV - Strategia Dello Sviluppo Sostenibile

Art. 16 Definizioni e contenuti

al comma 4 la norma riporta "In quanto strumento della pianificazione territoriale non cogente, il presente PTCP..."; si chiedono chiarimenti in merito alla definizione di non cogenza del PTC.

Art. 17.2 Obiettivi strategici

La norma riporta tra gli obiettivi strategici al comma 2 linea 10: "la definizione delle strategie insediative locali in riferimento al Corridoio Tirrenico"; si chiedono chiarimenti in merito a tale obiettivo.

Art. 18.7 Morfologie Territoriali e Ambiti di Paesaggio

Si chiedono chiarimenti in relazione al comma 3 e ai successivi paragrafi sugli ambiti di paesaggio, in quanto solo alcuni degli "indirizzi per le politiche" delle schede d'ambito di paesaggio del PIT/PPR vengono recepiti nella norma del PTC e vengono indicati come "Indirizzi per le azioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni con valenza strategica riferite ai contenuti del PIT/PPR medesimo".

Si rimanda a quanto già osservato in relazione al recepimento delle invarianti strutturali. In particolare si chiede che vengano indicati tutti gli indirizzi per le politiche della scheda d'ambito del PIT/PPR e che sia rivista la



terminologia utilizzata nel PTCP, in analogia a quella del PIT/PPR, al fine di non ingenerare incertezze sul grado di coerenza delle disposizioni e di semplificare la lettura degli strumenti sovraordinati da parte dei Comuni.

Art. 21.1 Disposizioni generali

Il comma 7 riporta: *“Ai fini del coordinamento delle politiche provinciali per la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio rurale con quanto disposto dal PIT e dalle disposizioni regionali, si considereranno i seguenti indirizzi:*

- i Comuni all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per le rispettive competenze declinano e specificano i “morfotipi rurali” di cui alla tavola 'ST 4 - Invariante IV “I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali” del PTCP...”

Si ribadisce quanto già osservato in relazione al recepimento delle invarianti strutturali.

Art. 21.2 Lo sviluppo del territorio rurale

Si chiedono chiarimenti su quanto riportato al comma 8 che prevede: *“Ai fini localizzativi sono comunque fatte salve:*

- le misure igienico-sanitarie e funzionali per annessi agricoli dedicati all'allevamento di bestiame;*
- eventuali esigenze di tutela del patrimonio storico o paesaggistico;*
- le cantine e grandi strutture di servizio alla produzione agricola, preferendone il prevalente interrimento ove ciò permetta di perseguire la migliore integrazione paesaggistica e compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici; per la loro ubicazione è richiesto il rispetto della maglia territoriale e podereale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio provinciale.”*

21.4 Ulteriori criteri insediativi e indirizzi per gli interventi in territorio rurale

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto riportato al comma 3: *“Ove specificato nelle componenti strategiche o normative degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica promuovere progetti con caratteristiche formali contemporanee e/o utilizzo di tecnologie innovative motivatamente rispetto ai metodi di costruzione di nuovi paesaggi.”*

Il comma 7 riporta: *“Sugli edifici che non rivestono particolari caratteristiche storiche, architettoniche e/o testimoniali gli interventi di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica apporteranno nel complesso miglioramenti dal punto di vista architettonico e formale (tipologie, materiali, ecc.) e rispetteranno le regole insediative del presente PTCP.”*

Si ribadisce quanto già osservato in relazione al recepimento delle invarianti strutturali, ovvero riguardo alla coerenza delle norme del PTCP.

21.6 Permanenze storico-culturali nel territorio rurale

Il comma 7 riporta: *“La Provincia riconosce come testimonianze materiali dell'identità territoriale di cui promuovere l'identificazione, il recupero e la valorizzazione degli itinerari storici considerati, i seguenti tracciati:*

- le strade della transumanza ed il sistema dei manufatti ad esse collegati (fonti, grance, mulini, fontanili ecc.);*
- le strade del sale;*
- i tracciati legati al sistema delle fortificazioni costiere e dei manufatti legati al controllo e al servizio della navigazione;*
- i percorsi della fede sul Monte Amiata e la rete dei luoghi della spiritualità che caratterizza le aree interne del territorio provinciale grossetano nei centri storici maggiori, in centri minori e nel territorio rurale;*
- il sistema delle testimonianze delle antiche attività minerarie;*
- l'insieme dei manufatti e delle opere idrauliche legati al Piano delle Bonifiche;*
- la rete della viabilità storica e fondativa dotata di valori di panoramicità.*

Si chiedono chiarimenti in merito alla definizione ed alla rappresentazione nelle tavole del PTC degli elementi riconosciuti nella norma.



Art. - 22 Criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi

Il comma 6 riporta: *Gli elementi rispetto ai quali l'intervento o la previsione di trasformazione possono produrre criticità e rispetto ai quali è necessario svolgere un approfondimento o declinare prescrizioni sono:*

- formazioni boschive di seguito elencate di cui all'Art. 12 dell'Allegato 8B del PIT/PP ove l'intervento o la previsione ne comporti la riduzione o l'eliminazione:*
- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine;*
- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine;*
- castagneti da frutto;*
- boschi di altofusto di castagno;*
- pinete costiere;*
- leccete e sugherete;*
- macchie mediterranee costiere.*

Si ricorda quanto espresso nell'Elaborato 8B del PIT/PPR all'articolo 12 comma 2 in riferimento alle formazioni boschive “...che caratterizzano figurativamente il territorio” e la prescrizione 12.3 lettera b) che dispone: “Non sono ammessi:

1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziarie e costiere” di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile”.

Si propone pertanto di integrare la specifica disciplina del PTCP.

Parte V - Le Politiche e Le Azioni Provinciali

Art. 26 La dimensione sovracomunale

La norma riporta al comma 4: “Gli stessi piani e programmi costituiscono parte integrante del PTCP e le eventuali varianti redatte e deliberate nel rispetto delle prescrizioni, degli indirizzi, delle direttive del PTCP sono recepite nello stesso piano provinciale e pertanto non ne costituiscono variante.”

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto riportato, ricordando a tal proposito i contenuti dell'art. 11 della LR 65/14: “1. I piani, i programmi di settore e gli atti di programmazione, comunque denominati, dei soggetti di cui all'articolo 8, sono atti di governo del territorio qualora producano effetti territoriali o comportino variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.

2. I piani e i programmi di settore di cui al comma 1, sono approvati secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo I.”

Art. - 27 Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - DCP n. 8 del 04/03/2002

Il comma 5 riporta: “Modifiche o varianti al “Piano Provinciale delle Aree Sciistiche attrezzate” dovranno tenere a riferimento i contenuti conoscitivi, statutari e strategici del presente PTCP”

Si ricorda che le modifiche o le varianti al Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate dovranno essere redatte in conformità al PIT/PPR.

Rapporto del Garante

In applicazione di quanto previsto dal “Regolamento Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione.” (pubblicato sul BURT n. 5 del 17/2/2017) si prega infine di voler trasmettere all'Ufficio del Garante (email:



ufficiogarante@regione.toscana.it) il Rapporto del garante allegato alla Delibera di adozione e/o approvazione e il Programma delle attività inerenti allo strumento di pianificazione territoriale.

Contributi Settori regionali

Si allegano infine i seguenti contributi:

- Settore Forestazione. Agroambiente
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole
- Genio Civile Toscana Sud
- Settore Logistica e Cave
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale
- Settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo – Mobilità Sostenibile
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche
- Settore gestione della programmazione leader. Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto.

Eventuali ulteriori contributi dei Settori regionali saranno trasmessi ad integrazione della presente.

Il Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Si informa che i referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Luca Signorini tel. 055-438 5229 e-mail luca.signorini@regione.toscana.it

Responsabile della P.O. Strumenti della Pianificazione regionale e comunale, Copianificazione, Attuazione della Legge Regionale sul Governo del Territorio – Toscana Sud Ovest.

- Arch. Valentina Ronzini tel. 055-438 2842 e-mail valentina.ronzini@regione.toscana.it

Funzionario referente dell'istruttoria regionale

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Arch. Marco Carletti

ls/vr



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 15/10/2021

Numero 401975/N.060.010

Oggetto: Provincia di Grosseto (GR)
L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Territoriale di Coordinamento – ADOZIONE
Richiesta contributi tecnici

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi all'oggetto, si comunica che non si riscontrano particolari problematiche per quanto di competenza dello scrivente settore

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni



AOO-GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

/ N.060.010

Data

Allegati

Risposta al foglio del 15/10/2021

Numero 401975/N.060.010

Oggetto: GR - Provincia di Grosseto (GR). L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Territoriale di Coordinamento – Adozione. Richiesta contributi tecnici.

Alla **REGIONE TOSCANA**
DIREZIONE URBANISTICA
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio
Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

In riferimento alla Vostra nota del 15/10/2021, con la quale si richiede un contributo riguardante il procedimento di cui all'oggetto, nel ritenere gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale sostanzialmente non in contrasto con la normativa attinente alle materie di competenza dello scrivente Settore, con particolare riferimento alla "Disciplina di piano" si rappresenta quanto segue.

All'art. 5 "Struttura idro-geomorfologica" - 5.1 "Reticolo idrografico regionale" viene richiamata la tavola "QC 1-Struttura idro-geomorfologica" quale ricognizione del reticolo idrografico regionale. A tale proposito si ricorda che tutta la disciplina regionale in materia idraulica, discendente in parte dal R.D. 523/1904 (L.R. 79/2012, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018, D.P.G.R. 42/R/2018, ecc.), così come la disciplina che regola la risorsa idrica (D.P.G.R. 61/R/2016), fanno riferimento al reticolo idrografico e di gestione individuato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 22 comma 2 lett. e) della L.R. 79/2012. Il reticolo di cui sopra, approvato per la prima volta con D.C.R. 57/2013 e periodicamente aggiornato (ad oggi il reticolo vigente è stato approvato con D.C.R. 81 del 28/07/2021) è visualizzabile al link: https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/265.

Si resta disponibili a fornire ogni utile chiarimento riguardo le problematiche evidenziate.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio sito in Grosseto, Corso Carducci n. 57 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Dott. Geol. Simone Rossi – Responsabile P.O. (tel. 055/4387240 e-mail: simone.rossi@regione.toscana.it)- Pec della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it.



Alla c.a. Settore Sistema Informativo e
Pianificazione del Territorio

**Oggetto: L.R. 65/2014 art. 19 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto -fase
di ADOZIONE -
Contributi tecnici.**

Preso visione della documentazione relativa all'oggetto, effettuata una valutazione dei contenuti del PTCP di Grosseto, soprattutto agli articoli riguardanti il territorio rurale, insieme al responsabile PO e agli istruttori dei "pareri agronomici" rilasciati ai sensi dell'art. all'art. 74 comma 4 e all'art. 84 della L.R. 65/2014 nonché all'art. 7 comma 2 del regolamento di attuazione n. 63/R/2016 per i Programmi di miglioramento agricolo ambientale, si evidenzia, a titolo di contributo, ed in riferimento al documento denominato "DISCIPLINA_PIANO_PTCP_GR_2021, quanto segue.

1) art. 21.2 punto 11 "Lo sviluppo del territorio rurale"

La definizione delle superfici minime fondiarie necessarie per la nuova edificazione rurale, indicate nella tabella del punto 11, si rileva essere di insufficiente dettaglio in merito alla categoria culturale delle "orto-florovivaistiche specializzate", in quanto, data l'esperienza pluriennale sulla valutazione agronomica dei Piani di Miglioramento agricolo ambientale nella Provincia di Grosseto e nei Comuni dell'area pianeggiante e collinare prossimi al mare, abbiamo assistito a proposte di nuova edificazione, sia di annessi che di abitazioni per lo IAP, nelle quali si utilizza questa categoria culturale per raggiungere con maggiore facilità il quoziente 1, con aziende agricole di piccolissime dimensioni.

Per fare alcuni esempi, le colture officinali sono inserite nei Programmi aziendali nella categoria sopra richiamata, ma la loro coltivazione in termini agronomici è ben diversa dal concetto di orto-floro-vivaismo nel quale i tempi di manodopera e la complessità delle operazioni culturali ha determinato una superficie minima fondiaria di 0,80 ettari di cui all'art. 5 del Reg di attuazione 63/R/2016.

Pertanto, su questo articolo del PTCP, proponiamo di inserire la seguente specifica:

"Per colture orto-florovivaistiche specializzate, che generano una superficie fondiaria minima di 0,8 ettari (e 0,6 ettari quando sono per il 50% in serra), si intende una superficie di terreno che ha contemporaneamente più colture agrarie appartenenti a colture ortive, a ciclo culturale sia invernale , sia estivo, in rotazione."



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore :
GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER. ATTIVITÀ
GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E
GROSSETO

Se le colture ortive sono coltivate sul terreno in monocultura (esempio pomodoro in pieno campo) ai fini delle superfici minime fondiari sono considerate un seminativo irriguo.

Le colture aromatiche/officinali essendo nella maggior parte specie perenni, rustiche, caratterizzate da poche operazioni colturali sono classificate ai fini della L. R 65/2014 come oliveto.

Riteniamo che tali specificità dovrebbero essere inserite in tutti i Piani Territoriali di Coordinamento, pertanto rimaniamo a disposizione per ulteriori confronti al di là dei singoli strumenti di pianificazione da valutare.

Distinti saluti

DIRIGENTE
Dott. Daniele Visconti



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale.

Settore
Logistica e Cave

Il Dirigente

**Al Settore Sistema informativo e
Pianificazione del Territorio**

Al Dirigente Responsabile
arch. Marco Carletti

Al Responsabile PO
arch. Luca Signorini

Al Funzionario referente
arch. Paola Pelliccia

OGGETTO: Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto – Adozione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014. *Contributo tecnico*

In riferimento alla richiesta di contributo relativo alla adozione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto, pervenuta con nota prot. 0401975 del 15.10.2021, ricordando che il Settore scrivente ha inviato un contributo all'avvio del preente procedimento, con PRC non ancora approvato, si evidenzia quanto segue.

Con riferimento alle competenze del Settore relative alla materia riguardante le attività estrattive, si riscontra tra gli elaborati di quadro conoscitivo, la tavola QC 3 "Struttura insediativa", nella quale sono rappresentati: i Giacimenti; i Giacimenti Potenziali; i siti per materiali ornamentali storici e quelli di probabile interesse che necessitano di ulteriori approfondimenti e i Siti inattivi.

Si prende atto, pertanto, che il Piano ha recepito nel proprio quadro conoscitivo i principali contenuti del Piano Regionale Cave approvato.

La l.r. 35/2015 non attribuisce alle province funzioni di pianificazione in materia di attività estrattive, visto che gli adempimenti in materia di adeguamento alla disciplina del PRC sono prevalentemente rivolti alla pianificazione comunale; tuttavia è opportuno ricordare che secondo quanto disposto dall'art. 7 comma 2 della l.r. n. 35/2015 i siti individuati come Giacimenti dal PRC costituiscono Invariante Strutturale, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 65/2014, e conseguentemente fanno parte dello statuto del territorio che costituisce quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di trasformazione contenute negli atti di governo del territorio di tutti i soggetti di cui all'art. 8 della l.r. 65/2014.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

- geol. Benedetta Mocenni (benedetta.mocenni@regione.toscana.it tel. 0554386133) e arch. Alessandro Rafanelli – responsabile PO; e-mail alessandro.rafanelli@regione.toscana.it; tel. 055.438.4397.

Il dirigente
ing. Fabrizio Morelli



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

Oggetto: Provincia di Grosseto (GR) - L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Territoriale di Coordinamento - ADOZIONE - Trasmissione contributo di settore.

Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. **17, 19 o 25** della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli,



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del [Programma regionale di sviluppo 2016-2020](#) e in coerenza con il [Piano ambientale ed energetico regionale](#) (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (*pag. da 119 a 127*) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedinarie/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.)



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. (UE) 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) è stata fissata la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; almeno il 30% al 2030 con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO₂ al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO₂ del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Si dettano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.
Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopia/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'[articolo 3 della l.r. 1/2005](#) (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:
 - a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
 - b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PTT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Provincie di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076” approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;
- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arp.at.toscana.it/sira/sisbon.html>;
- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;

- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti i documenti essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che la Provincia di Grosseto ha parte del territorio classificato ZVN designata e in proposta (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies) di tipo A e parte del territorio designata e in proposta di tipo B, ed è comprensivo di territorio classificato ZVN da analisi Pressioni e Impatti. In Provincia di Grosseto sono presenti aree di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012).

Viste le lievi criticità del settore “acque” nel territorio Provinciale (Fonte dati: SIRA; Annuario dei dati Ambientali ARPAT 2019 - Provincia di Grosseto), tratte dal Rapporto Ambientale V.A.S. Settembre 2021, si dispone il seguente contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
 - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/10/2021
Numero A00GRT/0401975/N.060.010

- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Renata Laura Caselli

gs. N.060.010



Oggetto: Provincia di Grosseto (GR)
L.R. 65/2014, art. 19 – Piano Territoriale di Coordinamento – ADOZIONE

Alla Direzione Generale URBANISTICA
SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO
Arch. Marco Carletti

Responsabile P.O.
Arch. Luca Signorini

Funzionario Referente
Arch. Paola Peliccia

In relazione alla vostra richiesta AOOGR / AD Prot. 0401975 Data 15/10/2021 per contributo finalizzato all'adozione del PTC di Grosseto, visionata la documentazione relativa sul link condiviso, teniamo a segnalare quanto segue:

- Il territorio provinciale è interessato dalla S.R.74 Maremmana.

Per quanto riguarda infrastrutture di interesse statale si segnala il completamento del "Corridoio Tirrenico":

- Con delibera CIPE n. 85 del 3 agosto 2012 è stato approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto definitivo dell'autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia.
- A luglio 2015, la Giunta regionale con delibera n. 734/2015 ha preso atto e condiviso il protocollo d'intesa firmato a maggio 2015 tra le Regioni Toscana e Lazio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture, Autostrade per l'Italia e SAT; il protocollo definisce il nuovo progetto della Tirrenica.
- A seguito della verifica del progetto predisposto da SAT e delle nuove ipotesi di ANAS, il MIT d'intesa con Regione Toscana, ANAS e SAT, ha ipotizzato di limitare l'intervento a pedaggio da parte di SAT della sola tratta Tarquinia-Ansedonia e di far realizzare ad ANAS interventi di carattere esclusivamente manutentivo nella tratta Grosseto – San Pietro in Palazzi; è stato predisposto un protocollo d'intesa tra MIT, Regione Toscana, SAT e ANAS



per condividere gli esiti della project review recepita dal MIT e definire la ripartizione delle attività e degli interventi di competenza SAT e ANAS, ad oggi non sottoscritto.

- A luglio 2020 il completamento del corridoio tirrenico è stato inserito tra gli interventi del Piano Italia Veloce (Allegato al Def 2020).
- Tutto quanto premesso, ad oggi il procedimento non è stato perfezionato e restano ancora incertezze sulla tempistica e modalità di attuazione.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
Ing. Marco Ierpi

pr



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale**

SETTORE Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo
sviluppo delle attività agricole

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati /

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: Provincia di Grosseto – L.R. 65/2014, art. 19 - Piano Territoriale di Coordinamento – Adozione.
Contributo tecnico.

Alla Direzione
Urbanistica
Settore Sistema Informativo e Pianificazione
del territorio

In riferimento all'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) da parte della Provincia di Grosseto, con delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 24/09/2021, si comunica che sulla base della documentazione resa disponibile, e fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme vigenti, non si rilevano problematiche da segnalare sulle materie di competenza di questo Settore.

Distinti saluti.

Il dirigente Responsabile del Settore
Dr. Antonino Mario Melara



Oggetto: Provincia di Grosseto (GR), L.r. 65/2014, art. 19 – Piano Territoriale di Coordinamento adottato con D.C.p nr. 38 del 24/09/2021 - *contributo settore*.

alla c.a. **Settore Pianificazione del Territorio**
Arch. Marco Carletti

e p.c. **Direzione Politiche Mobilità
Infrastrutture e Trasporto
pubblico locale**
Ing. Enrico Becattini

Considerato che con nota prot. 00401975 del 15/10/2021 avente per oggetto “**Provincia di Grosseto (GR), L.r. 65/2014, art. 19 – Piano Territoriale di Coordinamento – ADOZIONE**” si chiede la formulazione di eventuali contributi tecnici di settore, è stata esaminata la seguente documentazione:

- Deliberazione di Consiglio Provinciale di Grosseto n.38 del 24/09/2021;
- Relazione del Responsabile del procedimento
- Relazione di Piano e allegati,
- Valutazione ambientale strategica comprensiva di valutazione di incidenza;

L'istruttoria si è incentrata sugli aspetti riguardanti la mobilità ciclistica, con particolare riferimento alla rete regionale di mobilità ciclabile e alle ciclovie che insistono all'interno del territorio grossetano; di seguito si riportano le principali norme, gli atti di programmazione che definiscono il contesto di riferimento, nonché gli interventi che insistono sul territorio in esame seguiti direttamente dal settore scrivente.

La legge regionale n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” affida, per gli aspetti in esame, la disciplina dell'attività urbanistica al piano operativo che individua e definisce “*le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica)*”.



Il PIT con valenza di Piano Paesaggistico prevede (art. 27 co. 14 - Disciplina di Piano) per i Comuni che *“gli strumenti della pianificazione territoriale devono favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano e interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale”*.

La Legge Regionale 55/2011 istituisce il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (P.R.I.I.M.) quale strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti in coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana. La Legge Regionale 27/2012 *“Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”* per la pianificazione comunale, all’art. 4 comma 1 prevede che *“Le province, nell’ambito della redazione del piano territoriale di coordinamento, redigono piani provinciali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani provinciali, in coerenza con il PRIIM e con i provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili. I piani provinciali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale”*. Al comma 3 prevede inoltre che *“I piani provinciali e i piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare riferimento ai poli di interscambio modale e ai poli sanitari ed ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive e, in generale, agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.”*

La stessa Legge all’art. 3 stabilisce che la programmazione regionale in materia di mobilità ciclabile è contenuta nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM). Il PRIIM, in conformità agli obiettivi strategici della ciclomobilità extraurbana, individua il sistema ciclabile di scala regionale in relazione al tessuto ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori.

Il PRIIM, approvato con D.C.R. n.18 del 12/02/2014, definisce, in coerenza con gli obiettivi dicui all’art. 2 della LR 27/2012, la rete regionale di mobilità ciclabile. *Detta rete, rappresentata all’interno della carta di sintesi c.9 “Interventi infrastrutturali: mobilità sostenibile” e aggiornata annualmente nell’ambito del monitoraggio annuale del PRIIM, previsto dalla l.r.55/2011 istitutiva del Piano e dalla l.r.1/2015 in materia di programmazione, è individuata dalla carta Interventi sulle piste ciclabili di interesse regionali aggiornata con la Decisione di GR n.28 del 27/7/2020, presente nel Documento di Monitoraggio del PRIIM 2020, consultabile al link <http://www.regione.toscana.it/-/monitoraggio-del-priim>. Ricomprende i tracciati della ciclovia Tirrenica e della ciclovia dei due Mari.*



Per quanto riguarda la ciclovía Tirrenica, a livello regionale è stato sottoscritto nel 2016 un protocollo d'intesa (v. DGR 446/2016 di approvazione dello schema) tra Regione Toscana, Ente Parco Regionale della Maremma ed Enti Locali territorialmente competenti per la progettazione, promozione e la realizzazione del tratto di pertinenza della ciclopista Tirrenica dei Comuni della Provincia di Grosseto, all'accordo ha partecipato la Provincia di Grosseto.

A livello nazionale detta ciclovía è stata inserita all'interno delle ciclovie turistiche di interesse nazionali, motivo per cui è stato sottoscritto in data 8/04/2019 un apposito protocollo d'intesa fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Toscana, Liguria e Lazio; la Toscana è stata individuata Regione capofila. Allo stato attuale è in corso di approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intero tracciato (Ventimiglia-Roma).

Riguardo la ciclovía dei due Mari, a livello regionale, nell'anno in corso sono stati sottoscritti tre protocolli d'intesa (v. DGR 300/2021 - approvazione schema), diversificati per provincia, tra la Regione Toscana e gli Enti Locali territorialmente competenti per la per la progettazione, la promozione e la realizzazione del tratto regionale. Per l'ambito territoriale di riferimento l'intesa comprende i Comuni di Grosseto, Campagnatico e Civitella Paganico oltre all'Amministrazione provinciale di Grosseto. A livello nazionale la previsione della dorsale ciclabile dei "due Mari", compresa nello schema Bicitalia della rete ciclabile nazionale, interessa tre regioni: Toscana, Umbria e Marche, e si sviluppa complessivamente da Marina di Grosseto a Fano; in Toscana il tracciato collega il mare tirreno fino a raggiungere il Comune di Sansepolcro. Allo stato attuale è in corso la progettazione di fattibilità tecnico-economica.

Con l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata nella seduta di Consiglio Regionale del 17/06/2020, nell'ottica di una più funzionale relazione fra il sistema della mobilità ciclabile turistica è stato inoltre individuato il collegamento Monte Argentario – Chiusi che si sviluppa lungo la valle dell'Albegna per poi attraversare località di notevole valore paesaggistico quali ad esempio Pitigliano, Sorano, Area Protetta e Sito UNESCO della Vald'Orcia fino a raggiungere l'importante nodo intermodale di Chiusi.

La Provincia di Grosseto risulta interessata dai seguenti interventi:

Comune di Castiglione della Pescaia:

- Ciclovía Tirrenica: Accordo di Programma per la realizzazione della Ciclopista Tirrenica tratto in Comune di Castiglione della Pescaia (ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40) tra Regione Toscana e Comune di Castiglione della Pescaia:
 - *1° lotto: da Pian d'Alma (confine con il Comune di Scarlino) a Rio Palma, progetto definitivo approvato in conferenza di servizi;*



- **2° lotto** : da Rio Palma alle Rocchette, progetto definitivo approvato in conferenza di servizi;
- **3° lotto** : dalle Rocchette al bivio delle Rocchette, progetto esecutivo terminato;
- **4° lotto** : dal bivio delle Rocchette al confine con il Comune di Grosseto, terminato

Comune di Grosseto

- Ciclovía Tirrenica: Accordo di Programma relativo alla costruzione nel comune di Grosseto di un ponte sul fiume Ombrone funzionale al completamento dell'itinerario ciclabile tirrenico ed al collegamento ciclopedonale ed equestre tra il parco della Maremma e la viabilità locale nel comune di Grosseto, (GR) tra Regione Toscana, il Comune di Grosseto e l'Ente Parco Regionale della Maremma, terminato;
- Ciclovía Tirrenica: Progetto INTENSE del PC Italia - Francia "Marittimo" 2014 - 2020: realizzazione Collegamento Ponte sull'Ombrone - Centro visite Ente Parco Regionale della Maremma (Alberese), terminato.
- Ciclovía Tirrenica: Accordo di Programma per la realizzazione della Ciclopista Tirrenica, tratto nel Comune di Grosseto, progettazione definitiva.
- collegamento tra il Ponte sul Fiume Ombrone in loc. la Barca e Principina a Mare;
- collegamento tra Marina di Grosseto ed il percorso esistente per Castiglione della Pescaia, ivi compreso l'attraversamento del Canale San Leopoldo (Fiumara).

Comune di Orbetello

- Ciclovía Tirrenica: Finanziamento Bando Urbano per la realizzazione tratto la Giannella, in fase di realizzazione.

Comune di Monte Argentario

- Progetto INTENSE del PC Italia - Francia "Marittimo" 2014 - 2020: progettazione definitiva del tratto Santa Liberata - porto santo Stefano, terminata.

Dal quadro programmatico e attuativo sopra delineato risulta evidente che la Provincia di Grosseto corrisponde ad un punto di snodo nevralgico del sistema delle ciclovie di interesse regionale essendo interessata sia dalla Ciclovía Tirrenica che dalla Ciclovía dei 2 Mari e dalla direttrice Monte Argentario – Perugia - Civitanova. Alcuni interventi (v. sopra) sono già finanziati e in corso di attuazione, mentre altri tratti, con particolare riferimento alla Ciclovía Tirrenica, dovranno essere progettati per dare continuità al percorso.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale**

**SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SU FERRO E MARITTIMO -
MOBILITA' SOSTENIBILE**

Conclusioni:

Per quanto concerne la mobilità ciclabile, si suggerisce di integrare quanto già individuato e sviluppato negli elaborati di Piano, con particolare riferimento a quanto richiamato nell'art. 23.4 della Disciplina di Piano e sulla Tavola STR – strategie del coordinamento provinciale, riportando anche quanto previsto nel PRIIM (Documento di Monitoraggio – pag. 122) relativamente al collegamento Monte Argentario – Chiusi tracciato attraverso la valle dell'Albegna .

Cordialmente

Il Dirigente del Settore
Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo
Mobilità sostenibile
(Ing. Riccardo Buffoni)

Riccardo Buffoni
riccardo.buffoni@regione.toscana.it
Tel 055 4389015
Fax 055 4384316

Via di Novoli 26 – 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it